



**Città di Siniscola**  
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I  
DANNEGGIATI DALL'INCENDIO DEL 28 E 29 LUGLIO 2019**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 26.11.2019**

Comune di Siniscola (Nu) –via Roma 125 – pec:  
[protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it)  
Web: [www.comune.siniscola.nu.it](http://www.comune.siniscola.nu.it)

## **Art. 1 – Finalità e obiettivi**

Premesso che il Comune di Siniscola fonda la propria attività istituzionale sul principio della compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della società e considera di valore preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo. Sulla base di tali principi è istituito un Fondo di Solidarietà da destinarsi alle persone danneggiate, nelle giornate del 28 e 29 luglio 2019, dall'incendio di vasta estensione verificatosi nel territorio del Comune di Siniscola, causando danni in particolare alle aziende agricole e alle civili abitazioni site nelle località di Murtas Artas, S'Istrumpu e nelle campagne vicine.

Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di assegnare un contributo per consentire al singolo e/o al nucleo familiare, di continuare a svolgere il proprio ruolo nel normale ambiente di vita e di lavoro, concorrendo al soddisfacimento dei bisogni fondamentali ossia quelli relativi alla salute, all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene personale, al riscaldamento e al ripristino delle condizioni di lavoro esistenti prima dell'evento incendiario.

L'obiettivo del presente Regolamento è definire i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi, per la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti danneggiati e relativa istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.

## **Art. 2 – Finanziamento del Fondo di Solidarietà**

Il Fondo di Solidarietà è finanziato con le donazioni di privati cittadini, imprese, enti, associazioni, società, banche e dai versamenti volontari. A tale scopo il Comune si è dotato di apposito C/C bancario il cui codice Iban è: IT61E0101585380000070708452. La donazione da terzi diviene quindi una delle modalità di incremento del Fondo, al pari delle altre forme eventualmente previste dalle leggi. La sua istituzione è disciplinata dalla costituzione di un apposito capitolo del bilancio comunale. Il fondo può essere integrato anche da eventuali fondi regionali e/o europei.

## **Art. 3– Gestione del Fondo di Solidarietà e beneficiari**

Il Fondo di Solidarietà costituisce parte integrante del Bilancio Comunale. Le risorse finanziarie stanziare per l'operatività del fondo sono assegnate dalla Giunta Comunale al Responsabile Ambiente. Tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione del Fondo di Solidarietà sono di competenza del Responsabile all'ambiente il quale si avvarrà, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, dei Settori e dei Servizi competenti.

Nella attività di gestione del Fondo il Dirigente si atterrà agli indirizzi impartiti dal presente Regolamento.

Il Fondo di solidarietà è rivolto alle persone colpite dall'incendio, che all'interno dell'area interessata, sono titolari di abitazioni private, aziende agricole e terreni agrari e che hanno completato e consegnato al Protocollo dell'Ente il modulo di segnalazione predisposto dall'ufficio.

## **Art. 4 - Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi**

I soggetti danneggiati dall'evento in oggetto, al fine di usufruire dei contributi di cui al Fondo di solidarietà, presentano al Comune istanza di ammissione ai contributi, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente dove vengono quantificati i danni subiti.

In tale istanza si dovranno dichiarare, ex DPR 445/2000, eventuali ulteriori contributi percepiti da altri Enti pubblici e/o privati e dovranno indicarne l'entità assumendosi le responsabilità penali di dichiarazioni mendaci.

La domanda di finanziamento dovrà essere corredata dalla dichiarazione del danno subito, ex DPR 445/2000, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento incendiario e la stima dei relativi costi. I soggetti beneficiari che, alla data di adozione dei provvedimenti di assegnazione abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, possono presentare la

domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione fiscale relativa alle spese già sostenute.

Tra coloro che sono stati colpiti dall'incendio oggetto del presente Regolamento possono fare domanda:

- Le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ai sensi del 2135 del c.c. e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole e/o in possesso di altra qualifica purchè iscritti alla C.C.I.A.A., ricadenti nei territori dove si è verificato l'incendio;
- I titolari di prime case e tutti i soggetti che hanno subito danni dall'incendio.

Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali, provvedono all'istruttoria delle domande di contributo all'esito della quale determinano l'elenco dei soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo.

Il contributo viene utilizzato dal beneficiario finale per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare, ovvero come rimborso per le spese eventualmente già sostenute risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

L'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente nel periodo interessato dall'evento e alla data della presentazione della domanda di aiuto e fino alla liquidazione dello stesso.

#### **Art. 5 - Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.**

I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel successivo Art. 6 e sono finalizzati:

- a. alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività:
- b. alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
  - in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
  - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c. al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d. alla ricostruzione o riparazione delle strutture aziendali, delle recinzioni, dei muri di sostegno, delle opere di captazione dell'acqua e di adduzione dell'energia elettrica danneggiati o distrutti;
- e. al ripristino delle piantagioni arboree, arbustive, poliennali danneggiate o distrutte;
- f. al ripristino o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature.

#### **Art. 6 - Criteri per la relativa determinazione del contributo ai danneggiati**

##### **a) Riconoscimento del danno non patrimoniale.**

Ai fini delle modalità di ripartizione del Fondo, verrà attribuito un beneficio a tutti i danneggiati che hanno presentato domanda di contributo secondo le prescrizioni di cui agli articoli precedenti,

quale indennizzo per essere stati colpiti dall'evento incendiario, ovvero quale riconoscimento del danno non patrimoniale, nella misura della percentuale corrispondente al 16% dell'importo complessivo del Fondo maturato al 31.12.2019.

#### **b) Riconoscimento del danno patrimoniale**

In aggiunta al danno non patrimoniale, di cui al comma precedente, verrà riconosciuto un ulteriore contributo, finalizzato alla copertura del danno patrimoniale subito, ai soggetti che hanno presentato l'istanza e che hanno autocertificato l'entità del danno subito, previa istruttoria del Responsabile di servizio e con le seguenti modalità:

- Il 90% della somma residua di cui al comma a) del presente articolo, sarà destinato ai titolari delle prime case e aziende regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.;
- Il 10% della somma residua di cui al comma a) del presente articolo, verrà destinato a coloro che, nella domanda di ammissione al contributo, hanno dichiarato di aver subito danni alle attrezzature da lavoro depositate in magazzini e/o abitazioni non principali.

I soggetti titolari delle prime case e aziende regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. che usufruiscono del contributo nella percentuale del 90%, non potranno beneficiare della quota del 10% destinata ad attrezzature di lavoro depositate in magazzini.

#### **Art. 7 – Valutazione tecnica del danno da parte del Responsabile e manifesta illogicità.**

Il Responsabile di servizio preposto, determinerà l'ammontare del contributo spettante, sulla base delle autocertificazioni presentate dai richiedenti nelle rispettive domande, tenendo conto dell'ammontare del danno stimato dichiarato nella domanda, previa attività istruttoria sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui il Responsabile riscontri una incongruenza tra la descrizione del danno dichiarato e l'ammontare del danno stimato (manifesta illogicità), egli dovrà rideterminare l'ammontare del danno stimato tenendo conto del danno dichiarato.

Nel caso in cui coloro che hanno autocertificato il tipo di danno subito, omettano di riportare l'ammontare del danno stimato, il Responsabile procederà a fare una stima dell'ammontare del danno, sulla base del danno dichiarato

#### **Art. 8 - Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.**

Il Comune procede al controllo a campione delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle autocertificazioni rese dagli interessati.

#### **Art. 9 – Rinuncia al beneficio**

I rinunciari all'indennizzo dovranno comunicare al Responsabile tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla data di riconoscimento del diritto al contributo. In mancanza, le economie create, verranno devolute agli altri aventi diritto secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

Alla luce delle domande presentate oltre il 30/09, come da avviso pubblico, viene riconosciuto un periodo di proroga fino al 10/12 per l'accettazione di ulteriori domande. Verrà data la possibilità, inoltre, per coloro che hanno presentato la domanda incompleta di integrare eventuale documentazione mancante. E' fatta salva comunque la eventuale richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile.

Note.

- Per danno dichiarato si intende la descrizione del danno subito
- Per danno stimato si intende il totale subito quantificato in termini monetari.